



COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE

Codice ente 10977	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 2	
Soggetta invio capigruppo	<input type="checkbox"/>
Trasmessa al C.R.C.	<input type="checkbox"/>

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20 E 26 COMMA 11 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175.-

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di febbraio alle ore 18.45 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

LACCHINI MATTEO	SINDACO	Presente
BOSSI MARINA	CONSIGLIERE	Presente
ASCRIZZI MARIA ANGELA	CONSIGLIERE	Assente
FORTI GAETANO	CONSIGLIERE	Presente
TORNARI ELISA	CONSIGLIERE	Assente
MADONINI DARIO	CONSIGLIERE	Presente
IACHETTI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
TEDOLDI IVANA	CONSIGLIERE	Presente
BIAGINI ROBERTO	CONSIGLIERE	Assente
GIAVARDI MARIO	CONSIGLIERE	Assente
MONETA CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 7

Totale assenti 4

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DOTT. GIAN LUCA MUTTARINI, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/a del D.L.gvo n. 267/2000, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LACCHINI MATTEO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l'intervento del Sindaco il quale richiama la deliberazione C.C. n. 24 del 27/9/2017 ad oggetto: "Piano operativo di razionalizzazione delle Società Partecipate e delle Partecipazioni Societarie (art.1 c.611 eseguenti della Legge 190/2014)", con la quale l'Amministrazione Comunale aveva provveduto alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute al 23/09/2016 ,individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art.20 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, segnalando che una volta operata tale ricognizione straordinaria le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere entro il 31 dicembre di ogni anno alla revisione periodica delle partecipazioni detenute , predisponendo ,ove ne ricorrano i presupposti ,un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. A tal fine sono state quindi valutate le attività dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Cornegliano Laudense, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione, alla tutela e promozione della concorrenza del mercato. In base agli atti istruttori predisposti dagli uffici ed in considerazione dei dati acquisiti direttamente dalle Società partecipate è stato elaborato l'allegato "A" della delibera da cui si evince , in sintesi, che proseguiranno le azioni di razionalizzazione in base alle azioni detenute in Basso Lambro Impianti Spa , in liquidazione , EAL Srl in liquidazione e SOGIR srl in liquidazione e che non sussistono le condizioni per procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute dall'Ente in SAL srl e ASTM spa. In considerazione a quanto deliberato dalla Giunta Comunale con atto n.86 del 20/12/2018, esecutiva, avente per oggetto:"Revisione periodica delle partecipazioni ex art.24 del D.Lgs.19/8/2016, N.175 e s.m.i.. Presa d'atto ed adozione – Trasmissione all'Organo Consiliare." e dell'allegato alla stessa,propone quindi l'approvazione del piano di razionalizzazione periodica – anno 2018 riferito alla situazione al 31 dicembre 2017.

Richiamato, l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e) e l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 n. 100, prevede che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette", e adottano idoneo provvedimento entro il 31 dicembre di ogni anno;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP, cioè le società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione partecipante;
- risultino prive di dipendenti e o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. In base all'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP tale limite si

applica solo dal triennio 2017-2019, mentre per i piani di razionalizzazione ordinaria 2018(triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) si applica il limite di euro 500 mila;

- siano diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale e abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate da questo Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni ed in particolare dei dati acquisiti direttamente dalle società partecipate;

Viste le linee guida emanate congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti per la redazione del provvedimento sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche – da adottare ai sensi dell'art. 20 D.lgs. 175/2016;

Richiamata la delibera n.24 del 27/9/2017, esecutiva ad oggetto:" Piano operativo di razionalizzazione delle Società Partecipate e delle Partecipazioni Societarie (art.1 c.611 eseguenti della Legge 190/2014.";

Dato atto che, come previsto nel piano della revisione straordinaria del 2017, approvato con la predetta delibera C.C. 24/2017:

- sono iniziate le procedure di messa in liquidazione della società Sogir s.r.l. mediante la nomina con atto in data 6/6/2018 del liquidatore della società e l'iscrizione della stessa, in data 21/6/2018, presso la CCIAA per l'avvio della procedura di scioglimento e liquidazione;
- in data 21 dicembre 2018 la Società Basso Lambro Impianti S.p.A. in liquidazione, è stata cancellata dal registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;

Visto l'esito della ricognizione annuale 2018 predisposta in attuazione dell'art. 20 del TU come risultante nell'allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, dettagliato per ciascuna partecipazione (allegato A);

Verificato che in base a quanto sopra non sussistono i requisiti per dover procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute dall'Ente in SAL srl e ASTEM SPA mentre proseguiranno le azioni di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in, EAL srl in liquidazione e SOGIR srl in liquidazione;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei rispettivi servizi, a norma dell'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000 N. 267;

Con voti favorevoli n. 6 e astenuti n. 1 (Moneta) resi per alzata di mano nei modi e termini di legge

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il Piano di razionalizzazione periodica – anno 2018 delle società pubbliche, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Successivamente, con voti favorevoli n. 6 e astenuti n. 1 (Moneta) resi per alzata di mano nei modi e termini di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
LACCHINI MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIAN LUCA MUTTARINI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.LGS. N. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIAN LUCA MUTTARINI